

oggi vorremmo provare a spiegare perché, per il bene delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche per il bene delle aziende, dei suoi amministratori e dei suoi dirigenti, **bisogna assolutamente evitare di lasciare una persona da sola in filiale**.

Lasciare una persona da sola in filiale espone infatti, *in primis*, l'azienda ad un gravissimo rischio economico e può esporre gli amministratori e i dirigenti della stessa, personalmente, a conseguenze penali molto gravi.

Seppur il divieto di adibire una sola persona nelle filiali non sia disposto espressamente dalla Contrattazione Collettiva, il nostro ordinamento, all' art. 2087 cc, dispone infatti che l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori [Cost.[37](#), [41](#)].

Il Testo Unico 81/2008 impone inoltre all'azienda di adottare tutte le misure tese alla salvaguardia della salute dei lavoratori e di dotarsi, a tale scopo, del documento di valutazione dei rischi (cd. DVR).

Dunque, se una persona è da sola in filiale e ha un malore improvviso fino a morire - *quando invece si sarebbe potuta salvare se un collega avesse chiamato per tempo l'ambulanza* - l'azienda ne potrebbe rispondere civilmente per la morte del collega e gli amministratori della stessa ne risponderebbero anche penalmente per non aver adottato le misure idonee ad evitare un siffatto tragico evento.



È evidente che **le lavoratrici ed i lavoratori hanno il diritto ed il dovere di rivendicare** – anche per il tramite delle RSA ed RLS – **che l'azienda presidi le filiali con almeno 2 persone** al fine di evitare tragici eventi come quelli innanzi richiamati **o quanto meno di rivendicare che l'azienda adotti dispositivi che impediscano un siffatto tragico evento**.

È altrettanto evidente che **la cosa più saggia da fare, oltre ad evitare che ciò avvenga ancora nei fatti, è di inserire la suddetta previsione direttamente nel documento di valutazione dei rischi** (cd. DVR), PER IL BENE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI MA ANCHE DELL'AZIENDA E DEI SUOI AMMINISTRATORI.

Spiegatele alle Aziende...non potranno essere sorde!

Roma li 18 febbraio 2026

Il Coordinamento Nazionale FISAC CGIL Credito Cooperativo